

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto è stato predisposto ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare congiuntamente recepimento alla direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, ed alla direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque.

Si tratta di due direttive figlie della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della stessa direttiva madre.

Più in particolare, con la direttiva 2008/105/CE si è data attuazione ad una delle misure strategiche delineate al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o da gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver individuato, con la decisione n. 2455/01/CE, un elenco di 33 sostanze cosiddette prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose, con la direttiva 2008/105/CE si è inteso elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico; definendo misure specifiche in materia di controllo dell'inquinamento e di standard di qualità ambientale (SQA). Sempre nell'ottica di rafforzare le misure antinquinamento, con la direttiva 2009/90/CE sono state definite specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque.

L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente l'inquinamento provocato dalle sostanze prioritarie entro il 2015, ma anche di arrestare od eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose per realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

In ragione della stretta correlazione esistente fra le due direttive si è ritenuto, come, peraltro, suggerito dalla stessa Commissione europea ("Transposition checklist for directive 2008/105/EC", Version n.1 del 6 ottobre 2009 della DG ENV della Commissione europea), di recepirle congiuntamente mediante un unico provvedimento di trasposizione.

Il provvedimento all'esame è stato predisposto come novella alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le due direttive che si vanno a recepire integrano, infatti, le disposizioni della direttiva quadro 2000/60/CE, che è stata trasposta nel nostro ordinamento appunto con il citato decreto n.152 del 2006. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2008/105/CE, relative agli standard di qualità (SQA) e all'elenco delle sostanze prioritarie, definite agli allegati I e II della stessa direttiva, sono già vigenti nel nostro ordinamento in quanto sono già



state recepite con il decreto ministeriale 14 aprile 2009, n. 56, che, anticipando parte del contenuto della direttiva 2008/105/CE, le ha introdotte alla Tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza del citato decreto n. 152.

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 definisce le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e consta delle lettere da a) a i). In particolare:

- la lettera a), che individua le modifiche all'articolo 74, comma 2, (Definizioni) del decreto n. 152, al punto 1 sostituisce la lettera z), dando una nuova definizione di "buono stato chimico delle acque superficiali" coerente con le più recenti disposizioni comunitarie; al punto 2, aggiunge le lettere da uu bis) a uu quinquies) al fine di introdurre le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva 2009/90/CE in quanto non presenti nella normativa nazionale vigente, relative, rispettivamente, alla definizioni di "limite di rilevabilità", di "limite di quantificazione" e di "incertezza di misura". L'ultima definizione, la uu quinquies) recante "materiale di riferimento", pur non essendo presente tra le definizioni della direttiva 2009/90/CE, è stata inserita su espressa richiesta delle regioni, in quanto parte integrante della definizione "limite di quantificazione", di cui alla lettera uu ter), e ricorrente nell'articolato della citata direttiva. Detta richiesta è motivata dalla necessità di evitare differenti interpretazioni di detto termine da parte degli operatori al fine di garantire una omogenea applicazione sul territorio nazionale;

- la lettera b), al fine di dare corretta attuazione all'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE, prevede la sostituzione dell'articolo 78 del decreto n.152 del 2006. Il nuovo articolo 78, rubricato "Standard di qualità ambientale", richiama puntualmente le disposizioni del decreto n.152 come, da ultimo, modificato dal citato decreto 14 aprile 2009, n. 56, che, come anzidetto, ha, in parte, anticipato i contenuti della direttiva 2008/105/CE. Il comma 7 del nuovo articolo 78 richiama, infine, espressamente l'obiettivo di conseguire, entro il 2021, la riduzione e l'eliminazione, rispettivamente, delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie, previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, in quanto lo stesso non è contemplato dalle vigenti disposizioni del decreto n. 152;

- la lettera c) prevede l'aggiunta, dopo l'articolo 78 dei seguenti articoli:

- articolo 78 bis (Zone di mescolamento) che, nel riprendere pedissequamente le disposizioni della direttiva 2008/105/CE, attribuisce alle regioni la facoltà di designare, in prossimità dei punti di scarico contenenti sostanze di cui all'elenco di priorità, zone di mescolamento in cui viene ammesso un superamento degli SQA, e prevede, al contempo, disposizioni finalizzate alla progressiva riduzione ed al controllo delle medesime zone in modo da non pregiudicare la qualità del corpo idrico recettore. La designazione delle zone di mescolamento viene subordinata all'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da redigere sulla base delle linee guida comunitarie, la cui pubblicazione è prevista per il mese di ottobre prossimo;

- l'articolo 78ter (Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite) istituisce, per l'appunto, l'inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite delle sostanze di cui all'elenco di priorità per ciascun distretto idrografico, al fine di verificare la conformità agli obiettivi di arresto o di eliminazione graduale e di riduzione delle sostanze dell'elenco di priorità. Si evidenzia che già il decreto ministeriale 18 settembre 2002, in materia di informazione sullo stato delle acque, attribuiva alle regioni il compito di inviare, fra l'altro, informazioni relative alle sostanze chimiche ed all'ISPRA quello di elaborare i predetti dati. In particolare, si sottolinea che per le



sostanze chimiche il citato decreto prevedeva l'invio di ben 20 schede, le cui informazioni a seguito delle modifiche introdotte dal presente articolo e dall'articolo 2, comma 1, sono state notevolmente ridotte;

- l'articolo 78quater che riprende fedelmente le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/105/CE, relative all'inquinamento transfrontaliero delle sostanze di cui all'elenco di priorità, fissando i limiti di responsabilità e gli obblighi di informazione a livello nazionale e comunitario;

- gli articoli 78quinquies, 78sexies, 78septies e 78octies che, in conformità alle disposizioni della direttiva 2009/90/CE, definiscono specifiche tecniche per l'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque. In particolare, l'articolo 78quinquies recepisce le disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/90/CE, relative ai metodi di analisi utilizzati ai fini dei programmi di monitoraggio; l'articolo 78sexies, in conformità all'articolo 4 della direttiva 2009/90/CE, individua i criteri minimi di efficienza per detti metodi di analisi ed attribuisce all'ISPRA la competenza relativa alla verifica da effettuare sui requisiti minimi di prestazione per gli stessi metodi; l'articolo 78septies disciplina il calcolo dei valori medi, di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/90/CE; l'articolo 78octies, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/90/CE, introduce disposizioni in materia di garanzia e di controllo di qualità per i laboratori di analisi, ripartendo le competenze tra l'ISPRA, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- le lettere d), e) ed f) introducono ulteriori modifiche necessarie a sopperire ad alcune lacune rispetto alle disposizioni comunitarie presenti nel decreto n. 152 del 2006, ad eliminare disposizioni ormai superate in termini di tempistica ed ad evitare inutili sovrapposizioni che renderebbero di difficile applicazione le disposizioni del provvedimento in esame, creando ambiguità nella interpretazione delle stesse. In particolare:

- a) la lettera d) introduce al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in linea con la tempistica stabilita a livello comunitario (articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2005/118/CE e articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE), l'obbligo di effettuare il primo aggiornamento dell'inventario disciplinato all'articolo 78 ter, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente schema di decreto, entro il 22 dicembre 2013, mantenendo ferma la previsione di procedere agli aggiornamenti successivi ogni sei anni. La stessa tempistica viene in tal modo estesa anche al riesame del rilevamento e delle analisi di cui al comma 1 dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nell'ambito del quale devono essere effettuati gli aggiornamenti dell'inventario in parola ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 2008/105/CE;
- b) la lettera e) elimina l'ultimo periodo del punto 18 della lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2, dell'allegato I, in quanto lo standard di qualità ambientale (SQA) non può identificarsi con il limite di quantificazione. Tale scelta è stata condivisa con le regioni;
- c) la lettera f) sopprime, all'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006, i numeri 8, 9 e 10 della lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" e i numeri 2, 3, 4 della lettera A.2.1, Sezione B "Acque sotterranee", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici", in quanto trattasi di disposizioni tecniche non conformi alle disposizioni della direttiva 2009/90/CE che, al riguardo, interviene con puntuali definizioni recepite *in toto* al punto 2, lettera a), comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame. La lettera f)



sopprime, inoltre, alle citate lettere A.2.8 e A.2.1, rispettivamente, i punti 12 e 6 concernenti i criteri minimi di prestazione dei metodi di analisi, in quanto gli stessi sono ripresi e approfonditi all'articolo 1, comma 1, lettera g). dello schema di decreto in esame;

- la lettera g) modifica l'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006 inserendo, dopo la lettera A.2.8, Sezione A "Stato delle acque superficiali", Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006, le lettere:

- A.2.8 bis, relativa ai criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi;
- A.2.8.ter, relativa alle informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi;
- A.2.8.querter, che recepisce l'allegato II della direttiva 2008/105/CE che definisce i numeri U.E. delle sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- la lettera h) modifica la nota 2 alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di chiarire l'applicabilità degli SQA per le sostanze che possono avere diversi isomeri, in conformità alla nota 2 alla tabella dell'allegato 1 della direttiva 2008/105/CE;

- la lettera i) elimina la nota 10 alla tabella 1/A, lettera A.2.6, dell'allegato 1 alla parte terza del decreto n. 152 del 2006 in quanto in contrasto con le nuove disposizioni di cui alla lettera h);

- l'articolo 2:

- al comma 1 prevede l'abrogazione delle schede allegate al decreto ministeriale 18 settembre 2002, recante modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152. Su indicazione della Commissione europea (Reporting obligation for: Implementation Report Dangerous substances <http://rod.eionet.europa.eu/obligations/533>), anche al fine di evitare un aggravio di compiti a carico delle Regioni, si è ritenuto di prevedere che l'invio delle informazioni previste dal citato decreto avvenga, in linea con le disposizioni comunitarie più recenti, ai soli sensi della lettera A.2.8 bis, Sezione A "Stato delle acque superficiali", Parte 2, "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'Allegato 1, attraverso i formati standard predisposti dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 78 ter del presente decreto, nei quali, appunto, sono richieste, in maniera più sintetica e semplificata, informazioni relative agli scarichi industriali e da insediamenti produttivi;

- al comma 2, prevede l'abrogazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n.367, recante regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

L'abrogazione espressa di tale decreto si è ritenuta necessaria considerato che con il provvedimento in esame si regola, in maniera aggiornata, la materia regolata dal decreto ministeriale di cui non può ammettersi la sopravvivenza considerato che l'intero sistema normativo, al quale la norma stessa si era ispirata, ha subito evoluzioni.

- l'articolo 3 che individua le disposizioni di carattere finanziario.



Quanto ai profili finanziari delle disposizioni recate dal presente decreto si precisa quanto segue:

Gli articoli 78, comma 6, e 78-bis, comma 3, lettera c), non introducono nuovi obblighi ma richiamano, con particolare riferimento alle sostanze dell'elenco di priorità, misure già previste nell'ordinamento vigente, più esattamente nella Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le cui disposizioni sono coordinate.

Quanto all'articolo 78, comma 6, si evidenzia, infatti, che l'articolo 77, comma 2, del citato decreto n. 152 del 2006 già prevede che *"... le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale ... assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado"*. L'articolo 78, comma 6, del presente decreto, conformemente al comma 3 dell'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE, nell'individuare in maniera puntuale le matrici (sedimenti e/o biota) sulle quali controllare la concentrazione di alcune sostanze che in esse si accumulano, di fatto riprende le disposizioni di cui all'articolo 77.

Con riferimento, poi, alla natura delle misure da adottare per le finalità di cui sopra, si fa presente che trattasi di misure già individuate al Titolo III, Parte terza del citato decreto n. 152 del 2006, quali, ad esempio, divieti, prescrizioni tecniche, autorizzazioni preventive, ecc. nonché di ulteriori misure che le regioni possono assumere in maniera autonoma.

Analoghe considerazioni valgono per l'art. 78-bis, comma 3, lettera c), relativo alle misure da adottare per limitare in futuro l'estensione delle zone di mescolamento.

Le zone di mescolamento sono aree nelle quali è consentito per un limitato periodo di tempo il superamento degli standard di qualità ambientale fissati. La riduzione delle zone di mescolamento è possibile solo se sono state attuate le misure (che sono sempre quelle normate al Titolo Terzo, Parte Terza del decreto n.152 del 2006) necessarie a contrastare il degrado e a garantire la tutela dei corpi idrici.

Quanto alle disposizioni dell'articolo 78-ter, comma 3, si fa presente che l'attività di raccolta e di elaborazione dei dati ambientali rientra tra le competenze istituzionali già attribuite all'ISPRA. Si precisa che con il termine "inventario", introdotto per uniformarsi alla terminologia utilizzata dalla direttiva 2008/105/CE, si intende semplicemente attribuire una denominazione all'attività di elaborazione dei dati relativi alle sostanze chimiche già rientrante nelle competenze istituzionali dell'ISPRA e già disciplinata da norme previgenti. Il decreto ministeriale 18 settembre 2002, in materia di informazione sullo stato delle acque, infatti, già attribuiva alle regioni il compito di inviare, fra l'altro, informazioni relative alle sostanze chimiche ed all'ISPRA quello di elaborare i predetti dati.

Per quanto attiene, in particolare, ai dati relativi alle sostanze chimiche, già il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 individuava un numero elevato di informazioni, riportate in venti schede, che le regioni avrebbero dovuto trasmettere alla ex APAT (oggi ISPRA) per la successiva elaborazione. Con l'articolo 2 dello schema di decreto in esame si abroga tale obbligo in quanto la disposizione è riprodotta all'art 78-ter, comma 3, sempre del presente decreto, che attribuisce all'ISPRA il compito di elaborare su scala di distretto, l'inventario degli scarichi, delle perdite e dei rilasci da fonte diffusa, previsto all'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE.



Circa, infine, le disposizioni di cui, agli articoli 78- *quinquies*, *sexies*, *septies* e *ostie* si precisa che i compiti attribuiti all'ISPRA dai citati articoli rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, già attribuite a detto Istituto dall'articolo 2 (Competenze e fini istituzionali) del DPR 8 agosto 2002, n. 207, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recepimento della direttiva 2009/90/CE del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 giugno 2010, n.96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Si tratta di due direttive figlie della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanate, rispettivamente, in virtù delle disposizioni dell'articolo 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) e delle disposizioni dell'articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva madre.

La prima direttiva costituisce una delle misure della più ampia strategia delineata al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver adottato, con decisione n. 2455/01/CE, un elenco che annovera 33 sostanze prioritarie che destano particolari timori a livello comunitario, con la direttiva 2008/105/CE si è inteso elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico definendo



misure specifiche in materia di controllo dell'inquinamento e di standard di qualità ambientale (SQA). Sempre nell'ottica di rafforzare le misure antinquinamento, la seconda direttiva è volta a definire specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque.

L'obiettivo è quello di ridurre progressivamente l'inquinamento provocato dalle sostanze prioritarie entro il 2015, ma anche di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose per realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

In ragione della stretta correlazione esistente fra le due direttive si è ritenuto, come, peraltro, suggerito dalla stessa Commissione europea, di recepirle congiuntamente mediante un unico provvedimento di trasposizione

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che lo schema di provvedimento in esame va ad integrare, secondo la tecnica della novella normativa. Con il citato decreto n. 156 del 2006 è stata, infatti, trasposta la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui le direttive che si vanno a recepire, come sopra detto, costituiscono implementazione.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, inoltre, dal decreto 18 settembre 2002, recante modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2002, n. 245, del quale si abrogano le schede dell'allegato con numerazione da 7 a 26.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Come sopradetto, il decreto in esame modifica le norme di rango primario ed amministrativo vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.



La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione a due direttive comunitarie e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Commissione europea ha già avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non corretto recepimento della direttiva 200/660/CE (P.I.2007/4680).

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.



Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni previste dalle direttive comunitarie che recepisce.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di assicurare il coordinamento fra le disposizioni recate dal decreto in esame e le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.



Il provvedimento all'esame rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione dei criteri tecnici per la designazione delle zone di mescolamento (art. 78 bis, comma 1).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo: Decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recepimento della direttiva 2009/90/CE del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio è necessario ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, al fine di dare recepimento alla direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Si tratta di due direttive figlie della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanate, rispettivamente, in virtù delle disposizioni dell'articolo 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) e delle disposizioni dell'articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva madre.

In ragione della stretta correlazione esistente fra le due direttive si è ritenuto, come, peraltro, suggerito dalla stessa Commissione europea, di recepirle congiuntamente mediante un unico provvedimento di trasposizione

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che, fra l'altro, contiene le disposizioni



di recepimento della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui le direttive che si vanno a trasporre, come sopra detto, costituiscono implementazione.

Con il nuovo intervento regolatorio, pertanto, si vanno ad integrare, secondo la tecnica della novella normativa, alcune disposizioni del citato decreto n. 156 del 2006.

Detto quadro è, inoltre, costituito dal decreto 18 settembre 2002, recante modalità di informazione sullo stato delle acque, ai sensi dell'art.3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2002, n. 245, del quale con il nuovo intervento regolatorio si propone di abrogare le schede dell'allegato con numerazione da 7 a 26.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio costituisce l'occasione per implementare la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Attualmente non si è in grado, infatti, di intervenire compiutamente sull'inquinamento provocato da 33 sostanze individuate a livello comunitario, con la decisione n. 2455/01/CE, come prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose per l'ambiente e la salute. Con il nuovo intervento regolatorio vengono adottate misure specifiche al fine di elevare il livello di protezione contro i rischi che dette sostanze comportano per l'ambiente acquatico, definendo standard di qualità ambientale (SQA), nonché specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il nuovo intervento regolatorio nasce dall'esigenza di attuare la strategia delineata a livello comunitario per combattere l'inquinamento idrico provocato da alcune sostanze individuate come prioritarie attraverso l'arresto o l'eliminazione graduale degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di dette sostanze, al fine di realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo che l'intervento regolatorio si propone sono, come detto, quelli di ridurre progressivamente entro il 2015 l'inquinamento idrico provocato da alcune sostanze individuate come prioritarie, arrestando o eliminando gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di dette sostanze al fine di realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.



E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinataria principale dell'intervento normativo è la popolazione italiana nel suo complesso considerato che la finalità dello stesso intervento è quella di migliorare lo stato della qualità delle acque a fini di tutela della salute umana e dell'ambiente.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento regolatorio è stato concordato, mediante appositi tavoli tecnici, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni di categoria interessate e, successivamente, attraverso il coordinamento del Dipartimento per le politiche comunitarie, anche con tutte le altre amministrazioni interessate. E' stato previsto, inoltre, che venga acquisito anche formalmente il parere della Conferenza unificata, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La non corretta trasposizione della disposizioni comunitarie in materia di tutela della acque dall'inquinamento (direttiva quadro 2000/60/CE) ha, infatti, già portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per (P. I. 2007/4680).

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi delle due direttive che si traspongono, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2009). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario, attesa la pericolosità delle sostanze su cui le due direttive intervengono. Il Ministero dell'ambiente nel definire il nuovo intervento regolatorio ha recepito pedissequamente le disposizioni delle due direttive che, stante il loro contenuto squisitamente tecnico, non consentivano margini di discrezionalità agli Stati membri.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.



Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti importanti per la lotta contro l'inquinamento idrico a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Il nuovo intervento regolatorio prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscano:

- informazioni circa le motivazioni della scelta di strumenti diversi dall'applicazione delle SQA per identificare il buono stato chimico delle acque;
- informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- informazioni nel caso si verifichi un superamento di uno SQA nei bacini idrografici transfrontalieri.

Prevede, inoltre che:

- l'ISPRA trasmetta informazioni, tramite il sistema SINTAI, sugli inventari aggiornati su scala distrettuale;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifichi alla Commissione europea le motivazioni della non utilizzazione degli SQA ai fini della identificazione del buono stato chimico delle acque marino costiere, nonché le informazioni pertinenti in caso di inquinamento nei bacini idrografici transfrontalieri.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni in quanto con il nuovo intervento vengono recepite in maniera esaustiva i contenuti delle direttive.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni o fattori che possano condizionare gli effetti dell'intervento regolatorio. Le amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento degli obblighi introdotti dal nuovo intervento regolatorio, come verrà specificato da apposita clausola di invarianza, sono già in grado di provvedere agli stessi adempimenti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'adozione del nuovo intervento non discenderanno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del nuovo intervento regolatorio non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO



A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono, in via principale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle quali è demandato l'espletamento delle attività più rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dello stato della qualità delle acque che lo stesso provvedimento si prefigge: applicazione degli standard di qualità ambientale ai fini della identificazione del buono stato chimico delle acque; individuazione eventuale delle zone di mescolamento); trasmissione all' Istituito superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite. Altro soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'ISPRA cui sono demandati i compiti di definire l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite; di assicurare che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio utilizzati dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ai fini del programma di monitoraggio chimico delle acque, siano conformi a determinate specifiche tecniche e, infine, di organizzare programmi di prove valutative per assicurare la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente o di terzi che abbiano ottenuto appalti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Nel nuovo intervento regolatorio non sono previste azioni per la pubblicità, fatta salva la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, vale a dire la realizzazione di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ed il raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze, nello stesso intervento è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- svolgano una attività di monitoraggio per valutare la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità;
- forniscano le informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- rispettino requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi utilizzati ai fini del monitoraggio chimico delle acque.

E', inoltre, previsto che l'ISPRA elabori, su scala di distretto, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, sulla base delle informazioni messe a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.



Sarà effettuata, con cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR nella quale sarà valutato principalmente l'effettivo miglioramento della qualità delle acque in relazione all'obiettivo del raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

